



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°68/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009 in data 01/10/2009, così come modificata dall'Ordinanza n°07/2012 in data 06/02/2012, afferente alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nell'ambito delle strade portuali;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°31744 datata 28/09/2018, con cui la SONY PICTURES ENTERTAINMENT ITALIA S.r.l. ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la circolazione stradale – pedonale nell'area prospiciente la stazione passeggeri di S. Basilio, allo scopo di consentire lo svolgimento di riprese cinematografiche del film "BOSCO";

VISTA: la nota n°12155 in data 27/09/2018 dell'Autorità di sistema portuale di Venezia nonché il chiarimento pervenuto con e-mail datata 28/09/2018, con le quali è stata autorizzata l'occupazione degli spazi demaniali marittimi ai fini dello svolgimento delle riprese cinematografiche in questione;

CONSIDERATO: che le aree demaniali marittime di che trattasi rientrano nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm./ii;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), come integrato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

RENDE NOTO

che nella giornata di **lunedì 01/10/2018, dalle ore 05:00 circa alle ore 15:00 circa**, nelle aree prospicienti la stazione passeggeri di San Basilio si svolgeranno le riprese cinematografiche del film “BOSCO” e, a tale scopo, nelle aree contraddistinte con i numeri “1” e “2” nell’allegata planimetria sosterranno automezzi adibiti alle scene e al trasporto dei materiali.

ORDINA

Articolo 1

Nell’arco temporale e in corrispondenza delle aree di cui al “rende noto”, la regolamentazione della circolazione pedonale – veicolare nei tratti di strada specificatamente interessati è soggetta ad una temporanea modifica, con restringimento/andamento gestito *in loco* da movieri.

È responsabilità dell’Organizzatore (SONY PICTURES ENTERTAINMENT ITALIA S.r.l.) garantire, per tutta la durata delle riprese e dell’occupazione della sede stradale, idonei percorsi pedonali alternativi, atti a scongiurare qualsivoglia possibile criticità per la pubblica e privata incolumità.

Articolo 2

L’Organizzatore (SONY PICTURES ENTERTAINMENT ITALIA S.r.l.) dovrà effettuare le attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. posizionare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di quant’altro possa costituire intralcio dovrà essere altresì opportunamente segnalata;
2. predisporre un percorso sicuro per i pedoni;
3. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
4. garantire la presenza di movieri – debitamente attrezzati – che assicurino lo svolgimento in sicurezza del traffico veicolare/pedonale.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii, articolo 6, comma 14.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

p. **IL COMANDANTE**
CA (CP) Piero PELLIZZARI *t.a.*
C.V. (CP) Giovanni STELLA

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

